



NOTIFICAZIONI, DIRITTO DI DIFESA
E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE:
ALCUNE NOTE A MARGINE DI SENT. CORTE COSTITUZIONALE
13/1/2004, N. 28

di

Maria Dicosola

*(Cultore della materia in Giustizia Costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bari)*

13 maggio 2004

1. Con la sentenza n. 28 del 2004, la Corte Costituzionale si è pronunciata, ancora un volta – e forse definitivamente –, sulla costituzionalità delle norme del codice di procedura civile che stabiliscono in quale momento possano considerarsi perfezionate le notificazioni.

La questione, sollevata dal Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho, con ord. 3 gennaio 2003 n. 252 (G. U. n. 19/2003), durante un procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riguarda gli art. 139 e 148 del codice di rito.

Il Tribunale riteneva che il combinato disposto delle disposizioni in questione non fosse compatibile con gli art. 3 e 24 della Costituzione «*nella parte in cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante, alla data di perfezionamento delle formalità di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziché alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario*».

Tali principi, già enunciati dalla Corte costituzionale nella sent. 477 del 2002, in relazione agli art. 149 c.p.c. e 4 c. 3 L. 20 novembre 1982, n. 890, che regolano le notificazioni a mezzo del servizio postale, erano applicabili, secondo il giudice *a quo* anche «*rispetto alle notificazioni effettuate senza fare ricorso al servizio postale*». Se si ricollegassero, come la Corte ha stabilito anche nella sent. 21/2/1994, n. 69, gli effetti della notificazione, per il notificante, al compimento delle sole formalità a lui imposte dalla legge, che consistono esclusivamente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario – prosegue il Tribunale – il contrasto tra gli art. 139 e 148 c.p.c. e i principi costituzionali di uguaglianza e di difesa sarebbe evitato: l'attività dell'ufficiale giudiziario e dei suoi ausiliari successiva alla

consegna, infatti, è sottratta al controllo del notificante, il quale, dunque, non può subire le conseguenze (nel caso di specie, decadenza dall'azione) di ritardi nella consegna.

La Corte costituzionale, sulla base di una motivazione che merita un'attenta analisi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano. La Corte, tuttavia, giunge a questa conclusione affermando, da una parte, di aver già dichiarato – a partire dalla sentenza n. 69/1994 – l'illegittimità costituzionale delle norme che addebitano al notificante *«l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso»* e controllo e, dall'altra, di ritenere applicabili anche agli art. 139 e 248 c.p.c. i principi interpretativi enucleati in tale sentenza ed in seguito confermati.

La pronuncia appare dunque una sentenza interpretativa di rigetto, il cui carattere, però, è del tutto peculiare.

Nella motivazione, la Consulta riconosce il contrasto esistente tra la disciplina sottoposta al suo esame e gli art. 3 e 24 della Costituzione, rinviando, a sostegno di tale affermazione, alle sentenze n. 69/94, 358/96 e 477/2002.

La Corte, richiamando “se stessa”, ricorda di aver già dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 142 c. 3, 143 c. 3 e 680 c. 1 c.p.c. (che disciplinano le notificazioni a persona non residente nel territorio italiano o di residenza, dimora o domicilio sconosciuti) in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione, in quanto *«le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità»*, come aveva già affermato nella sent. n. 10 del 1978, relativa alle notificazioni all'estero.

Tale soluzione è stata poi confermata dalla successiva sentenza n. 358 del 1996, sebbene con un dispositivo di rigetto. Pur essendo priva della classica formula “nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione”, la pronuncia del 1996 è chiaramente una sentenza interpretativa di rigetto, in quanto la Corte afferma che l'art. 669-*octies*, sottoposto al suo esame, se interpretato in conformità alla precedente pronuncia del 1994, è immune da vizi di costituzionalità: la sentenza n. 69 del 1994, infatti, ha definitivamente modificato *«il meccanismo della notificazione all'estero»*, in quanto è dotata di *«una valenza generale poiché trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali»*.

La valenza generale dell'interpretazione delle disposizioni di legge sulle notificazioni fornita dalla Corte nel 1978, nel 1994 e nel 1996 è, infine, confermata con la sentenza n. 477/2002, nella quale si legge che il *«principio della sufficienza ... del compimento delle sole formalità*

che non sfuggono alla disponibilità del notificante (sent. n. 69/94) ... per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta». La sentenza, questa volta, accoglie la questione di costituzionalità, ma in forma manipolativa-sostitutiva, dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto delle disposizioni in esame *«nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».*

La costante giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di notificazioni, dal 1978 ad oggi, per questo, permette di affermare, nella sentenza in esame, che *«il principio di scissione fra i due momenti di perfezionamento della notificazione»* (la notifica si considera perfezionata per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e per il destinatario al momento del ricevimento, fermo restando che gli effetti della notificazione si producono solo con il perfezionamento della procedura anche per quest'ultimo) *«risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti».*

Il principio così introdotto, conclude la Corte, *«è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni»* e, dal momento che gli art. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 costituiscono dati normativi neutri – in quanto né escludono espressamente la regola della scissione, né accolgono implicitamente il principio del perfezionamento in un unico momento – vincola l'interprete, tenuto al rispetto del canone della cosiddetta interpretazione sistematica.

Proprio in virtù del principio interpretativo che la Corte con le sue precedenti pronunce ha già introdotto nell'ordinamento, perciò, la questione di legittimità costituzionale non è fondata, in quanto non utilmente posta, poiché implicitamente già decisa dalla Corte.

La pronuncia in esame, dunque, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale, non semplicemente in quanto è possibile una interpretazione conforme al dettato costituzionale che consentirebbe di “salvare” il testo legislativo, ma in quanto quest'ultimo deve essere interpretato nel senso già individuato dalla Corte nelle precedenti pronunce interpretative in materia.

La sentenza n. 28 del 2002, per questo, deve essere esaminata sotto due profili: da una parte, dal punto di vista sostanziale, sotto il profilo del suo apporto alla disciplina delle notificazioni civili; dall'altra, dal punto di vista della tecnica decisoria (e che per questo potrebbe essere considerato formale), sotto il profilo del vincolo che le sentenze interpretative della Corte costituzionale producono nei confronti delle autorità giudiziarie ordinarie.

2. Sotto il profilo del contributo della giurisprudenza costituzionale alla disciplina delle notificazioni civili, è opportuno distinguere tre fasi di intervento: in un primo momento, la Corte costituzionale si è occupata delle notificazioni all'estero; i principi enunciati in questa occasione sono poi stati applicati alle notificazioni effettuate a mezzo posta nel territorio della Repubblica; infine, la Consulta ha dichiarato che tutte le norme sulle notificazioni civili, e dunque anche quelle sulle notificazioni a mani dell'ufficiale giudiziario, devono essere interpretate secondo gli stessi principi, già considerati di carattere generale.

La Corte costituzionale è intervenuta per la prima volta in tema di notificazioni all'estero, con la sentenza 2 febbraio 1978, n. 10, che ha introdotto il principio della scissione tra perfezionamento ed efficacia delle notificazioni. Queste ultime, infatti, si considerano perfezionate, per il notificante, quando abbia provveduto ad eseguire tutti gli adempimenti che la legge gli impone e per il destinatario della notificazione solo quando ne abbia conoscenza. Gli effetti delle notificazioni, invece, si producono solo quando queste si siano perfezionate anche per il destinatario.

L'interpretazione fornita dalla Corte aveva un evidente vantaggio pratico, consentendo che fosse privilegiata la conoscenza effettiva, anziché quella legale, dell'atto da parte del destinatario. La Corte, introducendo questo principio, adeguava così la normativa in vigore non solo ai principi costituzionali, e in particolare al diritto di difesa, ma anche alle norme di diritto internazionale: la sentenza, infatti, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, u.c. c.p.c. nella parte in cui non prevede che in ipotesi di persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica, la sua applicazione sia subordinata all'accertata impossibilità di eseguire le notificazioni nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200. Il sistema delle notificazioni disciplinato dagli art. 142 e 143 del c.p.c. risultava così quasi completamente modificato, senza che comportasse nessuna differenza di trattamento la circostanza che il destinatario fosse o meno residente nel territorio della Repubblica.

Sulle stesse disposizioni, insieme all'art. 680 c. 1 c.p.c., la Corte si è pronunciata nuovamente, con sent. 3/3/1994, n. 69: anche in questo caso, il termine di riferimento è costituito non solo dagli art. 3 e 24 della Costituzione, ma anche dalle convenzioni internazionali. Le norme che disciplinano la notificazione all'estero del sequestro giudiziario, infatti, non sono, secondo la Corte, compatibili con la Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, ai fini dell'osservanza del termine, quest'ultima si perfezioni con il compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali.

Infine, con la sentenza 22 ottobre 1996, n. 358, che ha per oggetto in particolare l'art. 669-*octies* c.p.c., la Corte ha confermato l'interpretazione fornita nella stessa materia con le precedenti pronunce, dichiarando esplicitamente che tale scelta è giustificata dal carattere generale dei principi espressi nel 1994, i quali, dunque, trascendono la specifica fattispecie oggetto della pronuncia e modificano definitivamente il contenuto delle disposizioni sulle notificazioni civili¹.

Nel 1998 le norme relative alle notificazioni tornano nuovamente all'attenzione della Corte costituzionale: è sottoposto al giudizio, in particolare, l'art. 8 L. 20 novembre 1982 n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), in riferimento agli art. 3 e 24 della Costituzione.

Tale legge rispettava il principio secondo il quale la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario costituisce lo scopo delle notificazioni. Ma, poiché non sempre è possibile il raggiungimento di tale scopo, la legge si limitava a richiedere che con la notificazione si producesse esclusivamente il risultato effettivo della conoscenza legale. Tale effetto giuridico si produceva, secondo la legge, nel momento in cui l'atto era messo a disposizione del destinatario, mentre non aveva alcuna rilevanza se quest'ultimo ne avesse avuto effettivamente conoscenza. In questo caso, dunque, l'effetto giuridico, prodotto da un risultato materiale minore, coincideva con lo scopo della notificazione: tra la funzione e lo scopo della notificazione, così, si produceva un divario, giustificato dalla necessità di sacrificare interessi individuali a vantaggio di interessi superiori. La funzione della notificazione, dunque, era costituita dal rapporto tra lo scopo proposto, la conoscenza effettiva, e il risultato ottenuto, la conoscenza legale. La legge, però, ricollegava a questo risultato effetti che avrebbero dovuto essere conseguenza di una conoscenza oggettiva, provocando, di conseguenza, una ingiustificata lesione del diritto di difesa del destinatario della notificazione. L'intervento della Corte costituzionale, necessario per ristabilire il rispetto di tale diritto, ha permesso, così, di riavvicinare il risultato che si persegue tramite la notificazione con il suo scopo, e di assicurare, al tempo stesso, permettendo al destinatario di conoscere l'atto, che sia garantita la funzione della notificazione².

La Corte, pronunciando la sentenza 23 settembre 1998 n. 346, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma della disposizione *«nella parte in cui non prevede che, in*

¹ Per una ricostruzione sull'evoluzione subita dalle norme in tema di notificazioni all'estero per mezzo degli interventi della Corte costituzionale, si veda B. Gambinieri, *In tema di notifiche all'estero*, in *Foro it.*, 1997, I, 1006-1012.

² C. Punzi, *Funzione, scopo e risultato della notificazione: incostituzionalità delle norme sulle notificazioni degli atti a mezzo del servizio postale*, in *Giur. cost.*, 1998, 2628-2631.

caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito ... del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».

L'articolo in esame è stato ritenuto privo di ragionevolezza, in quanto, secondo la Corte, il legislatore, eccedendo dai limiti della propria discrezionalità, ha leso il diritto di difesa del destinatario delle notificazioni, che invece risulta tutelato nell'art. 140 c.p.c., che disciplina le notificazioni eseguite personalmente, il quale impone all'ufficiale giudiziario di dare comunicazione al destinatario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento di tutte le formalità.

Il comma 3, invece, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale, nella parte in cui prevede che il piego, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, sia restituito dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale al mittente. Anche in questa norma, secondo la Corte, risulta leso il diritto di difesa del destinatario delle notificazioni, il quale deve essere posto in condizione di conoscere, effettivamente e non solo teoricamente, il contenuto dell'atto. Tale diritto, infatti, costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore nell'operare il bilanciamento tra l'interesse del notificante e quello del notificatario. Anche in questo caso, il *tertium comparationis* è costituito dall'art. 140 c.p.c., *«che non prevede affatto la restituzione dell'atto al mittente».*

La Corte costituzionale interveniva in realtà con notevole ritardo: già nel 1988 veniva sollevata una questione analoga, ritenuta manifestamente inammissibile con ord. 7 aprile 1988, n. 429³. La pronuncia si presenta alquanto articolata dal punto di vista formale: il primo dispositivo è additivo ed il secondo sostitutivo, mentre, nel complesso, costituisce una sentenza-monito, con la quale il giudice delle leggi ha dimostrato di prendere in considerazione gli impedimenti di fatto che possono ostacolare l'effettiva conoscenza degli atti processuali nell'intento di garantire l'esercizio effettivo del diritto di difesa⁴.

Dopo due anni, la Corte di Cassazione ha nuovamente richiesto l'intervento della Corte costituzionale in tema di notificazioni a mezzo posta. Con l'ordinanza 19 maggio 2000, infatti, il Supremo Collegio ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. *«nella interpretazione giurisprudenziale secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale si perfeziona al momento del ricevimento, anche se*

³ R. Conte, *Notifiche a mezzo posta, presunzione di conoscenza dell'atto ed effettività del contraddittorio*, in *Corr. giur.*, 12/1998, 1443-1449.

⁴ R. Caponi, *La sentenza della Corte costituzionale sulle notifiche per posta: processi in corso e rapporti esauriti*, in *Corr. giur.*, 12/1998, 1430-1443.

la parte notificante abbia adempiuto in termini ... a tutte le formalità ... in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.». Conformemente all'orientamento espresso dal Tribunale costituzionale tedesco, secondo il quale non è ammissibile che i ritardi del servizio postale siano imputati alla parte notificante, la Corte di Cassazione, così, sanciva che anche il disservizio postale potesse comportare la violazione dei diritti di azione e difesa in giudizio, come, d'altra parte, era avvenuto nel caso concreto che aveva dato origine alla questione di legittimità costituzionale: un ricorso per Cassazione, notificato a mezzo posta, non era stato ricevuto tempestivamente dal destinatario a causa di un ritardo imputabile al servizio postale⁵. La questione, però, sia pure fondata dal punto di vista della tutela dei diritti, è stata ritenuta manifestamente inammissibile dalla Corte costituzionale, con l'ord. 12-27 luglio 2001 n. 322. La Corte di Cassazione, infatti, aveva richiesto alla Consulta di esprimersi con una sentenza di accoglimento, o, in subordine, con una sentenza interpretativa adeguatrice dell'art. 149 c.p.c., in relazione all'art. 24 della Costituzione. La Corte, però, affermando che la norma, nell'interpretazione giurisprudenziale richiamata, non esprime una regola generale dell'ordinamento giuridico, in quanto il ricorso al servizio postale risulta diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, ha affermato che il giudice di legittimità avrebbe dovuto adottare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, una diversa interpretazione della norma, che la rendesse compatibile con i principi costituzionali. Dal momento, dunque, che il giudice *a quo* aveva violato la regola della doverosità della interpretazione adeguatrice, la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile. In tal modo, il giudice costituzionale, considerando il diritto vivente, posto dalla Corte di Cassazione a fondamento della prospettata questione di costituzionalità, non un dato vincolante ma esclusivamente una tecnica di giudizio, si è discostato dal suo precedente orientamento, secondo il quale, in presenza di diritto vivente non condiviso, il giudice *a quo* ha la possibilità di scegliere se adottare una diversa interpretazione, "adeguandolo" alla Costituzione, oppure proporre la questione di legittimità costituzionale, "adeguandosi" al diritto vivente. Tale cambiamento di prospettiva, tuttavia, non sorprende, se letto alla luce del dialogo che, negli ultimi tempi, caratterizza i rapporti tra la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione⁶.

In seguito alla declaratoria di inammissibilità della questione di costituzionalità per non aver tentato l'interpretazione adeguatrice dell'art. 149 c.p.c., la Corte di Cassazione, con ord. 2

⁵ R. Caponi, *Le notificazioni a mezzo posta di nuovo al giudizio della Corte costituzionale*, in *Foro it.*, 2000, I, 2513-2516.

⁶ R. Caponi, *Interpretazione conforme a Costituzione e diritto vivente nelle notificazioni postali*, in *Foro it.*, 2001, I, 3021-3022.

febbraio 2002, ha sollevato nuovamente la questione di legittimità della stessa disposizione, oltre che dell'art. 4 c. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, considerando, stavolta, impossibile una diversa interpretazione che impedisse il contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione. E la Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione, in quanto *«non censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale»*, con una sentenza sostitutiva, che ha censurato il combinato disposto delle disposizioni in questione nella parte in cui prevedono che il momento perfezionativo della notificazione corrisponda, *«per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario»*.

La sentenza, sicuramente, rappresentava una importante conquista sul piano dell'equilibrio tra gli interessi di chi richiede la notifica di un atto e di chi ne è destinatario, permettendo di adeguare le disposizioni normative al diritto di difesa⁷. Si è subito notato, però, che, al tempo stesso, questa *«svolta storica»* avrebbe portato con sé il rischio pratico che gli uffici addetti alle notifiche non avrebbero più avuto cura di porre rimedio alla lentezza del procedimento notificatorio, ormai ininfluenza per le parti processuali⁸. Si è subito messo in evidenza, così, la necessità di un definitivo intervento del legislatore in materia, che stabilisse, in particolare, l'estensione del principio della scissione, che la Corte costituzionale aveva definito *«di portata generale»*: ci si chiedeva, infatti se l'interpretazione fornita sarebbe stata applicabile anche alle notificazioni eseguite a mezzo posta⁹.

La risposta a tale interrogativo è contenuta nella sentenza n. 28 del 2004.

3. A partire dal 1978, come si è potuto osservare, il principio della scissione del momento perfezionativo delle notificazioni è entrato a far parte dell'ordinamento processuale civile, dapprima introdotto nella disciplina delle notificazioni all'estero, successivamente esteso a quelle effettuate nel territorio della Repubblica a mezzo posta, e infine ritenuto applicabile, per la sua generalità, *«ad ogni tipo di notificazione»*, garantendo il rispetto dell'art. 24 della Costituzione. Tale progressivo adeguamento del diritto processuale civile ai principi costituzionali, e in particolare al diritto di difesa, senza produrre vuoti nel tessuto normativo, è stato possibile grazie all'interpretazione costituzionale, che, nella sentenza in esame, appare

⁷ R. Caponi, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*, in *Foro it.*, 2003, I, 14-15.

⁸ R. Conte, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli art. 149 c.p.c. e 4, comma 3, L. 890/82: una "rivoluzione copernicana"?*, in *Corr. giur.*, 1/2003, 24-29.

⁹ G. Basilico, *Notifiche a mezzo del servizio postale e garanzie per le parti*, in *Giur. cost.*, 2003, 1068-1075.

dotata di forza espansiva all'interno della disciplina normativa e di forza vincolante nei confronti degli operatori del diritto.

Per questo, sotto il profilo della tecnica decisoria, ad un primo esame la sentenza n. 28 del 2004 appare come una pronuncia interpretativa di rigetto.

Se però, nella loro formulazione più classica, tali decisioni introducono una soluzione «*a rime obbligate*», desumibile dal sistema normativo, per cui, interpretando, «*la Corte non inventa alcunché*»¹⁰, il giudice delle leggi appare in questa occasione andare oltre i limiti che in un primo momento avevano ostacolato la sua attività creativa.

Il significato delle disposizioni in tema di notificazioni, che permette alla Corte di rigettare la questione di costituzionalità, infatti, non può essere compreso se non integrando i testi normativi con i principi interpretativi che la Corte costituzionale, nel corso del tempo, ha già introdotto in materia.

Le disposizioni, così, finiscono per allargarsi e ricomprendere al loro interno anche quei principi che, creati dalla Corte, permettono alla legge di esprimere qualcosa in più, o qualcosa di diverso, rispetto al suo significato originario.

Tali principi entrano in tal modo a far parte, a tutti gli effetti, del testo normativo e, di conseguenza ne acquistano anche la forza vincolante nei confronti di tutti gli operatori del diritto.

Tanto sembra essere avvenuto per il principio della scissione del momento perfezionativo della notificazione, come la Consulta ha esplicitamente dichiarato: «*l'interprete è vincolato a tener conto del ... principio enunciato da questa Corte*»; «*le norme censurate vanno interpretate nel senso che ...*».

E' possibile, per questo, salvare le disposizioni sospettate di incostituzionalità, in quanto un significato compatibile con la Costituzione, sia pure non contenuto nell'originaria formulazione, è stato successivamente introdotto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Sembra profilarsi così l'esistenza, accanto al diritto vivente, la cui creazione spetta alla Corte di Cassazione nell'assolvimento della sua funzione nomofilattica, di una sorta di diritto vivente "costituzionale", dato dall'interpretazione della Corte Costituzionale, che permette di completare e, talvolta, modificare, le fonti normative ordinarie. E lontani appaiono ormai i tempi in cui la prima considerava l'interpretazione delle norme legislative da parte della Corte

¹⁰ V. Crisafulli, *La Corte costituzionale ha vent'anni*, in *Giur. cost.*, 1976, 1694-1708.

Costituzionale espressione di un'indebita ingerenza nelle sue funzioni¹¹, se solo si considera che la stessa Corte di Cassazione ha richiesto, in tema di notificazioni, che la Consulta si pronunciasse con una sentenza interpretativa (ord. 2 febbraio 2002).

Le autorità giudiziarie ordinarie, così, nel tentativo preliminare di fornire un'interpretazione adeguatrice della disposizione sospettata di incostituzionalità possono, anzi devono, tener conto di tale diritto vivente "costituzionale".

E' un segno della volontà di sancire definitivamente il principio dell'efficacia vincolante delle sentenze interpretative? Solo chi è tenuto ad applicare il diritto nei casi concreti può mettere fine ad un dibattito durante il quale sono stati versati fiumi di inchiostro¹²: spetta dunque alle autorità giudiziarie ordinarie, nella scelta tra una gelosa separazione di competenze o una dialogante collaborazione, dare una risposta.

¹¹ Nella vastissima dottrina dedicata al tema dei rapporti tra Corte Costituzionale e Corte di Cassazione, cfr., tra gli altri, A. Pizzorusso, *La Corte costituzionale tra legislazione e giurisdizione*, in *Foro it.*, 1980, V, 117-126; R. Granata, *Corte di Cassazione e Corte Costituzionale nella dialettica tra controllo ermeneutico e controllo di legittimità – linee evolutive della giurisprudenza costituzionale*, in *Foro it.*, 1998, I, 14-20; L. Carlassarre, *Perplexità che ritornano nelle sentenze interpretative di rigetto*, in *Giur. cost.*, 2000, 186-191.

¹² Stante la copiosa dottrina in materia, si veda, per tutti, V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2, Cedam, Padova, 1984, 396-401, nonché, più di recente, M. R. Morelli, *Sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale e vincolo di interpretazione del giudice a quo*, in *Giust. civ.*, 1990, II, I, 2233-2239 e E. Lamarque, *Gli effetti delle pronunce interpretative di rigetto della Corte costituzionale nel giudizio a quo (un'indagine sul "seguito" delle pronunce costituzionali)*, in *Giur. cost.*, 2000, 685-739.